

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Art.24

1.Gli agenti F.I.F.A., muniti di licenza in base all'abrogato regolamento, possono chiedere alla F.I.G.C. la conversione della licenza in quella di agente di calciatori nel termine, stabilito dalla F.I.F.A., a pena di decadenza.

L'iscrizione all'Albo è subordinata alla presentazione della relativa domanda corredata di tutta la documentazione richiesta nel presente regolamento.

2.I procuratori sportivi, già iscritti nell'Elenco speciale di cui al regolamento della F.I.G.C. o che abbiano conseguito l'idoneità all'iscrizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono chiedere nel termine stabilito dalla F.I.G.C., a pena di decadenza, l'iscrizione nell'Albo, previo ottenimento di un attestato di frequenza di un apposito corso abilitante istituito dalla Commissione entro il 28 febbraio 2002.

3.L'iscrizione nell'Albo è comunque subordinata agli adempimenti di cui all'art. 8.

4.Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i rapporti instaurati, vigente il regolamento F.I.G.C. del 19 dicembre 1997, decadono di diritto.

5.La Commissione Procuratori Sportivi assume la denominazione di Commissione degli Agenti di calciatori. I procedimenti disciplinari relativi a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono decisi in conformità al regolamento del 19 dicembre 1997.

Art.25

1.Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.. Dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento F.I.G.C. del 19 dicembre 1997, salvo quanto espressamente previsto dal precedente articolo.